



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLZANO

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Francesca Bortolotti	Presidente
dott.ssa Cristina Longhi	Giudice
dott. Thomas Fleischmann	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata

da

CASSA RAIFFEISEN DI SAN MARTINO IN PASSIRIA SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. 00143190213) con l'Avv. Karl Ladurner e l'Avv. Christian Klotz;

parte ricorrente

nei confronti di

HOLKA - SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. e P.IVA 02621750211), con sede legale in Moso in Passiria (BZ), Via della Zona Artigianale n. 14

parte resistente

Il Tribunale,

esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che:

- CASSA RAIFFEISEN DI SAN MARTINO IN PASSIRIA SOCIETÀ COOPERATIVA ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di HOLKA SOCIETÀ COOPERATIVA;

veniva fissata udienza disponendo l'abbreviazione dei termini ex art. 41 CCII, giusta delega, poiché, secondo quanto riferito dalla ricorrente, sarebbero stati compiuti atti distrattivi, consistenti nella stipula di un contratto di affitto dell'unico ramo d'azienda ad una società neocostituita, con contestuale invito a clienti e fornitori a intestare a quest'ultima le nuove fatture (cfr. ricorso pag. 6-8 e doc.ti 11-12-20-21-22), sussistendo quindi l'urgenza di abbreviare i termini;

fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, co. 6 e 7 C.C.I.I.; all'udienza, il Pubblico Ministero in persona del Dott. Igor Secco ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Moso in Passiria (BZ) e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I. e 2545-terdecies c.c.;
- per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale "impresa minore", occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno

delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. *ex multis* Cass. 4406/2025);

- è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dall'elevato importo dei crediti affidati all'Agente della Riscossione (oltre € 571.000, cfr. estratto elenco al 13.04.2026 acquisito d'ufficio dalla Cancelleria come da decreto di fissazione d'udienza d.d. 09.04.2026), nonché dalla pronuncia di due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi (cfr. ricorso, doc. 8 e 9, uno per l'importo in linea capitale di € 39.735, 16 e l'altro per l'importo in linea capitale di € 274.067,74) e dal compimento di un pignoramento presso terzi a danno della debitrice (cfr. doc. 18); infine, è stato emesso sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo di € 143.688,86 nei confronti della resistente (cfr. ricorso doc. 14);

- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **HOLKA - SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. e P.IVA 02621750211), con sede legale in Moso in Passiria (BZ), Via della Zona Artigianale n. 14,**

nomina

Giudice delegato per la procedura il dott. Thomas Fleischmann;

nomina

Curatore della procedura l'Avv. Stefan Thurin;

ordina

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei

creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;

fissa

l'udienza per l'esame dello stato passivo in data **16.07.2026, ore 9:00** davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio, stanza n. 118 (I piano lato est), presso il Tribunale di Bolzano, piazza del Tribunale n. 1;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n.127/2015;

- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Bolzano, il 16/04/2026

Il Giudice est.

Thomas Fleischmann

La Presidente

Francesca Bortolotti